

AVVISO PUBBLICO N. 1/2022

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

***(Determinazione Dirigenziale n. 770 del 01/04/2022
modificato da Determinazione Dirigenziale n. 2852 del 28/08/2025)***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e dell'art. 3 del vigente Regolamento dell'Unione della Romagna Faentina per l'assegnazione degli alloggi ERP, viene pubblicato il presente Avviso, per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel territorio dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, le graduatorie speciali, e i programmi di mobilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

Determinazione del Dirigente Regionale n. 12898 del 07/07/2021 relativa a "Aggiornamento ex art. 15 comma 2 della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di erp, secondo gli indici Istat del triennio maggio 2018 – maggio 2021";

Deliberazione di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 8 del 16/03/2021 "Unione della Romagna Faentina - Modifica Regolamento per l'assegnazione di alloggi ERP ai sensi della L.R. 08/08/2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", approvato con Deliberazione Consiglio dell'Unione Romagna Faentina n. 7 del 30/03/2017";

Determinazione del Responsabile Area Politiche per l'Abitare della Regione Emilia-Romagna n. 4147 del 28/02/2025 relativa a "Aggiornamento ex art. 15 comma 2 della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERP, secondo gli indici Istat del triennio maggio 2021 – dicembre 2024".

Le domande presentate in occasione di precedenti bandi verranno riportate, rivalutate ed inserite nella graduatoria formata in esito al presente Avviso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, art. 15, e degli atti regionali e comunali indicati sub "Riferimenti Normativi" e ulteriormente specificati in prosieguo, possono partecipare al presente concorso pubblico i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA.

Il richiedente deve possedere entrambi i seguenti requisiti:

- b.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni;
- b.2) residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o principale, nel comune per il quale si intende presentare la domanda

Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune dell'Unione della Romagna Faentina per il quale è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni.

Il richiedente iscritto all'AIRE è tenuto ad occupare l'alloggio entro il termine di trenta giorni, salva proroga concessa dall'Unione a seguito di motivata istanza, che non potrà comunque eccedere i 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

- c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76/2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

- d.1) componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

e) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013 n.159 e si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare; ai fini dell'accesso, entrambi i valori vanno rispettati.

Si precisa che il valore ISEE è sempre quello calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, ossia quello riferito all'intero nucleo familiare cui il soggetto o il nucleo richiedente appartiene; il patrimonio mobiliare è solo quello riferito al soggetto o nucleo richiedente, qualora la domanda individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario

a) ISEE

Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 20.217,01 euro.

b) PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 41.249,60 euro.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

f) ASSENZA DI OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGIO ERP

Non possono presentare domanda (art. 25 co.2 L.R. 24/2001)

- f.1) coloro che occupano abusivamente un alloggio di erp,
- f.2) coloro che hanno occupato abusivamente un alloggio erp, poi rilasciato, nei dieci anni che precedono la presentazione della domanda

g) ASSENZA DI PRECEDENTE PRONUNCIA DI DECADENZA DALL'ERP

Non possono presentare domanda (art. 30 co.2 L.R. 24/2001) coloro che, nei due anni precedenti la stessa, sono stati dichiarati decaduti dall'erp per i motivi di cui alle seguenti lettere dell'art. 30 della L.R. 24/2001:

- a) (abbandono o sublocazione o mutamento destinazione d'uso dell'alloggio erp),
- b) (utilizzo dell'alloggio per scopi illeciti o immorali o grave contravvenzione al Regolamento d'uso)
- c) (gravi danni all'alloggio o alle parti comuni)
- d) (morosità)
- h bis) (impedimento dell'accesso agli accertatori o alla polizia municipale per verifiche e ispezioni)
- h ter) (impedimento dell'esecuzione di opere di manutenzione, con conseguenti gravi danni all'alloggio).

In caso di decadenza dichiarata per morosità, la domanda non è comunque ammessa fino a quando tale condizione permanga.

In particolare, per quanto concerne il **possesso dei requisiti** per la partecipazione, il richiedente, utilizzando la parte specifica del modulo di domanda, **dovrà dichiarare** nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b.1) e b.2) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di sé stesso e degli altri componenti il nucleo avente diritto, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dello stesso punto 1) del presente bando.

I requisiti per accedere all'E.R.P., come sopra specificati, sono da riferirsi ai soli soggetti indicati nella domanda di assegnazione, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario; fa eccezione il valore ISEE, come specificato al punto 1.e.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 L.R. 24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera dalla Giunta Regionale.

Per **nucleo avente diritto** si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai civilmente uniti, dai conviventi di fatto (L. 76/2016) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Le altre ipotesi di stabile convivenza, di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Gli **accrescimenti** del nucleo familiare intervenuti per effetto di matrimonio, unione, nascite, convivenza (nelle ipotesi e nei limiti sopra indicati), ricongiungimento di figli (minori o figli di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale), nonché per adozioni o affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di assegnazione e vengono considerati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, nella prima graduatoria utile successiva.

2. PUNTEGGIO

Sulla base di tutte le condizioni dichiarate dal concorrente nella domanda, verranno attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.:

CONDIZIONI SOGGETTIVE		PUNTI MAX 35/100	
A1	NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI		14
	Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni.		
A2	PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE		12
	E' attribuibile a tutti i nuclei in cui sia presente un ultra 70enne.		
A3	PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITÀ TOTALE O NON AUTOSUFFICIENZA (PARI AL 100%)		10
A4	PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'		8
A5	PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 67%		6
A6	SITUAZIONE DI FAMIGLIA		4
	Per ogni figlio minorenne a carico o maggiorenne se portatore di handicap		
A7	NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE		12
A8	NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE		8
	Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi.		
A9	GIOVANE COPPIA		10
	Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto (ex L. 76/2016) da meno di 5 anni.		
A10	NUCLEO CON EMIGRANTI		5
	Emigranti iscritti AIRE in un Comune dell'Emilia-Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo attestato con relazione del dirigente dei servizi sociali.		
A11	PRESENZA IN GRADUATORIA		2
	Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno 2 graduatorie (o due aggiornamenti periodici) precedenti consecutive con punteggio diverso da zero.		

A12	RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA			
	Si attribuisce il punteggio al richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nell'ambito territoriale comunale per il quale si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore a 5 anni alla data di presentazione della domanda, senza soluzione di continuità			7
I punteggi delle condizioni soggettive A1 e A2, non sono cumulabili fra loro. I punteggi delle condizioni A3, A4 e A5 non sono cumulabili tra loro. I punteggi per le condizioni A7 e A8, non sono cumulabili tra loro e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico si applica solo il punteggio sub A7. I punteggi A1, A2, A9 e A10 si attribuiscono a condizione che sussista una delle condizioni oggettive, sociali od economiche. Il punteggio A11 si applica a condizione che esista almeno un'altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).				
CONDIZIONI SOCIALI		PUNTI MAX 15/100		
B1	NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO			10
	L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio-assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei servizi sociali.			
B2	SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO			5
	La condizione è attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali			
CONDIZIONI OGGETTIVE		PUNTI MAX 25/100		
C1	SFRATTO/ ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO			10
	Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto – non intimato per morosità o altra inadempienza – o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;). Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.			
C2	SFRATTO PER MOROSITA'			10
	Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali. Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISEE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno pari all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio – sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo.			

	Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.		
C3	SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO		10
	Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, risiede anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l'Unione o il Comune competente; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.		
C4	SISTEMAZIONE PRECARIA		5
	Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l'Unione o il Comune competente; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.		
C5	ALLOGGIO ANTIGIENICO		5
	Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie. La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.		
C6	ALLOGGIO IMPROPRIO		5
	Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.		
C7	ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE		15
	Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.		
Per condizione di handicap/non autosufficienza, comunque richiamata nella presente Tabella, si intende solamente quella attestata, con certificazione di invalidità, dalla competente autorità sanitaria (AUSL)			

I punteggi relativi alle condizioni C1, C2, C3 e C4 non sono cumulabili tra loro.
I punteggi relativi alle condizioni C5 e C6 non sono cumulabili tra loro.
I punteggi relativi alle condizioni C6 e C7 non sono cumulabili tra loro.

I punteggi relativi alle condizioni oggettive verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente nel territorio comunale cui si riferisce la graduatoria da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

CONDIZIONI ECONOMICHE		MAX PUNTI 25/100
D1	VALORE ISEE	
	Fino a € 5.054,25 (inferiore al 25% del limite per l'accesso)	12
	Valore ISEE da € 5.054,26 a € 10.108,51 (inferiore al 50% del limite per l'accesso)	8
	Valore ISEE da € 10.108,52 a € 15.162,76 (inferiore al 75% del limite per l'accesso)	3
D2	INCIDENZA CANONE SUL VALORE ISEE	
	FASCIA VALORE ISEE INCIDENZA CANONE/ISEE	
	A Fino a euro 5.054,25 non inferiore al 20%	15
	B Da euro 5.054,26 a euro 10.108,51 non inferiore al 30%	10
	C Da euro 10.108,52 a euro 15.162,76 non inferiore al 40%	7
	D Da euro 15.162,77 a euro 20.217,01 non inferiore al 50%	5
	Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE è quella in corso di validità.	

Le condizioni di punteggio che maturino dopo la presentazione della domanda possono essere fatte valere con apposita istanza di integrazione da parte dell'avente diritto o possono essere valutate d'ufficio, se rilevabili e rilevate nel corso dell'istruttoria; allo stesso modo si procede per le condizioni che cessino nel corso di validità della graduatoria.

In ogni caso determineranno l'eventuale aggiunta o diminuzione di punteggio in occasione del successivo aggiornamento annuale della graduatoria (fatto salvo quanto previsto dal punto 5 co. 2 del presente avviso).

3. PRESENTAZIONE DOMANDE

Termini e modalità

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 01/05/2022 E SENZA SCADENZA, PER ESSERE INCLUSE NELLA PRIMA GRADUATORIA O NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, SECONDO LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno far domanda su apposito modulo online a compilazione guidata predisposto dall'Area Servizi alla Comunità – Servizio Ufficio di Piano e Casa dell'Unione della Romagna Faentina, disponibile sul sito di ACER Ravenna: www.acerravenna.it

E' facoltà del Servizio competente e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità indicati, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

E', altresì, facoltà del Servizio incaricato, disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

Le domande possono essere presentate in ogni tempo e saranno incluse nella prima graduatoria o nel primo aggiornamento utile della stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità la presenza delle condizioni di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 i **certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni di invalidità di cui ai punti A1, A3, A4, A5 e C7 dovrà allegare obbligatoriamente il certificato dell'Azienda USL o idoneo certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestante le condizioni di invalidità **pena il mancato riconoscimento del punteggio**.

Risultano documenti obbligatori per tutti i richiedenti, pena la condizione di inammissibilità:

☐ fotocopia del certificato attestante la situazione reddituale ai sensi del D.Lgs 109/98 (ISEE);

Risultano documenti obbligatori per i cittadini extracomunitari da prodursi in allegato alla domanda, **pena la condizione di inammissibilità**:

☐ documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a3, a4, a5 ed a6 del precedente punto 1. **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**.

Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento comunale, il competente ufficio, sulla base delle situazioni dichiarate, documentate dall'interessato o accertate d'ufficio, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria si riscontri la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvederà a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande dichiarate inammissibili.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

L'Ufficio Casa procederà all'istruttoria delle domande pervenute entro il 28 febbraio di ogni anno e redigerà la graduatoria provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo e su idonea pagina del sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo www.romagnafaentina.it e su idonea pagina dei siti web dei singoli comuni per 15 giorni consecutivi.

Riesame della domanda

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nelle forme previste dal Regolamento, gli interessati possono presentare richiesta di riesame.

E' facoltà dell'Ufficio Casa e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande, che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissati dal Comune e dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

E' altresì facoltà dell'Ufficio Casa e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

Formazione della graduatoria definitiva

L'Unione provvede, con determinazione dirigenziale, all'approvazione della graduatoria definitiva su proposta della Commissione, costituita ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento. Si procederà al sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata, con le modalità indicate al punto 4; l'aggiornamento annuale avviene con l'inserimento delle domande nuove, delle integrazioni presentate da coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse rispetto alla precedente domanda e con le eventuali modifiche conseguenti agli accertamenti d'ufficio di requisiti e condizioni di punteggio.

Di norma ogni due anni, l'Unione provvede alla verifica delle domande in graduatoria per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo, per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp e quelli che non sono più interessati; la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.

Pubblicazione della graduatoria definitiva

La graduatoria è pubblicata all'Albo e su idonea pagina del sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo www.romagnafaentina.it e su idonea pagina dei siti web dei singoli comuni e costituisce provvedimento definitivo.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dall'Unione secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

Prima di dare corso all'assegnazione, l'Ufficio Casa verifica, per ciascun richiedente iscritto in graduatoria in posizione utile, la permanenza di tutti i requisiti per l'assegnazione; nel caso di non sussistenza o di mutamento o di perdita dei requisiti si procederà alla conseguente esclusione, secondo le modalità indicate dall'art.10 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p.

In caso di variazioni della composizione del nucleo, la domanda viene rivalutata ed eventualmente riposizionata nel primo aggiornamento utile della graduatoria.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 11 e 13 del citato Regolamento.

Il canone di locazione degli alloggi è attualmente determinato ai sensi della vigente normativa regionale: art. 35 della L.R. 08/08/2001 n.24, Delibera di Assemblea Legislativa Regionale E.R. 154/2018 e successive modifiche, Delibere attuative di Giunta Regionale e dell'Unione della Romagna Faentina.

6. TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione dei compiti istituzionali e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il trattamento viene effettuato dall'Unione della Romagna Faentina e dall'Acer di Ravenna, concessionario della gestione delle funzioni dell'ufficio casa.

L'indicazione dei Titolari del trattamento e dei Responsabili, i diritti degli interessati e le informative tutte di cui agli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale sono pubblicate sul sito istituzionale di ciascun titolare:

www.romagnafaentina.it www.acerravenna.it

Copia del presente bando è disponibile sul sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo www.romagnafaentina.it e nell'Albo e su idonea pagina del sito web dei singoli Comuni.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gessica Rivola

Faenza, lì
Prot. n.

LA DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'
(F.to Dott.ssa Antonella Caranese)